

**Presidenza e Segreteria Generale**

Piazza G.G. Belli n° 2
00153 Roma
Tel. 06/58.300.213
Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale

Viale Bacchiglione n° 16
20139 - Milano
Tel. 02/53.93.539 r.a.
Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale **97207870581**



ASSTRI



ASSOMARE

ANAP



Roma, 25 gennaio 2011

SIA11021
MQ

Oggetto: Trasporto Rifiuti. Contributo SISTRI 2011. Applicazione del nuovo sistema: osservazioni e proposte ASSTRI / Confraspporto.

Com'è noto, la gestione ed il trasporto dei rifiuti sono stati caratterizzati negli ultimi mesi dalla problematica sull'applicazione del nuovo sistema telematico di controllo della tracciabilità, denominato SISTRI, e dall'entrata in vigore delle disposizioni di modifica della parte quarta del testo unico ambientale, contenute nel decreto legislativo 205/2010 (cfr. circolare SIA10223 del 15.12.2010).

L'applicazione del SISTRI è stata rinviata al 1° giugno 2011 (cfr. circolare SIA11001 del 3.01.2011), senza peraltro risolvere le complesse questioni pratiche e tecniche che sinora hanno ostacolato il suo pieno funzionamento.

Le modifiche al testo unico ambientale, nonostante i miglioramenti recati al sistema - molti dei quali richiesti ed ottenuti dalla scrivente (obbligo per le imprese straniere di iscriversi all'Albo dei Gestori Ambientali; delimitazione della responsabilità del vettore per i rifiuti trasportati; eliminazione delle garanzie finanziarie per il trasporto dei rifiuti non pericolosi, la possibilità che l'iscrizione nella categoria superiore consenta il trasporto dei rifiuti per la categoria inferiore, ecc...) - hanno determinato la necessità di ulteriori norme attuative sulle quali il Ministero dell'Ambiente, ed in parte quello delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono chiamati ad intervenire.

Su tutte queste questioni, ASSTRI/Confraspporto ha ora scritto ai Ministri competenti, nonché al Presidente della Consulta, una **lettera** con le osservazioni e le proposte che la categoria ritiene possano servire per migliorare il sistema della gestione dei rifiuti nel nostro Paese, chiedendo inoltre **l'istituzione di una specifica commissione** per esaminare le questioni normative e quelle tecniche che la disciplina attuale non ha ancora risolto.

Nel riportare, al link sotto indicato, la lettera Confraspporto, si invitano tutte le Federazioni ed Associazioni aderenti a formulare alla segreteria ASSTRI (asstri.confraspporto@tiscali.it) eventuali ulteriori osservazioni rispetto a quelle già avanzate, in vista di una possibile Commissione con i rappresentanti dei Ministeri competenti.

Nella lettera si evidenzia anche la problematica relativa al **pagamento del contributo di iscrizione al SISTRI per il corrente anno 2011.**

Pagamento che, in base all'articolo 4 del DM 17.12.2009 (istitutivo del SISTRI), va effettuato entro il 31 gennaio 2011, ma sul quale la scrivente ha sempre sostenuto che, dovendo il contributo servire a coprire le spese di costituzione e funzionamento del nuovo sistema, che, com'è noto nello scorso anno non ha funzionato pienamente, il pagamento della quota del 2010 va ritenuto valido per tutto il primo anno di funzionamento del SISTRI.

In attesa di un'eventuale risposta sulla questione, possiamo comunque anticipare che - da notizie informalmente ricevute da autorevoli esponenti ministeriali - dovrebbe essere stato firmato dal Ministro dell'Ambiente un decreto ministeriale contenente il testo coordinato della normativa SISTRI derivante dall'unificazione dei precedenti cinque decreti emanati in materia, che **dovrebbe contenere, anche, un rinvio a fine aprile p.v., del termine per il pagamento del contributo SISTRI per l'anno 2011.**

Riterremmo quindi consigliabile attendere gli sviluppi della questione fino all'ultimo giorno utile, prima di procedere al pagamento.

Ricordiamo, in proposito, che il regime sanzionatorio previsto per il periodo transitorio di applicazione del SISTRI decorre dal giorno successivo (*Cfr.* articolo 39, comma 1, D.Lgs 3 dicembre 2010, n. 205) a quello indicato dall'articolo 12, comma 2 del DM 17 dicembre 2009. Ne consegue che, con l'ultima proroga del regime transitorio introdotta dal Dm 22 dicembre 2010, le sanzioni specifiche del SISTRI vengono sospese fino al 31 maggio p.v..

Solo dal 1 giugno p.v., quindi, tali sanzioni entreranno in vigore e con esse, in particolare, la disposizione prevista dall'articolo 260-*bis* del D.Lgs 152/2006 che disciplina il mancato pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti nei termini previsti (31 gennaio p.v.).

In particolare, il comma 2 prevede che i soggetti obbligati che omettono tale pagamento saranno puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria (s.a.p) da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, invece, si applicherà una s.a.p. da 15.500 a 93.000 euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento conseguirà obbligatoriamente, inoltre, la sospensione immediata dal servizio fornito dal sistema nei confronti del trasgressore.

Si fa quindi riserva di fornire tempestivamente informazioni al riguardo.

Cordiali saluti